CNDCEC - CNDCEC
Prot. 13754 del 01/12/2021 - Uscita
Firmatari: **COSTA ROSARIO GIORGIO (50621410535408966633984079948784553930); VIGANI MARIA RACHELE (17940528); Paolo Giugliano (11846)**
Impronta informatica: 09c7534218c23733af9c75ba35b6250b8cd982a4d2d91f014c367c0812f2d874
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/COO/sc

Roma,

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Perugia
Via Giovanni Battista Pontani, 3/b
06128 - PERUGIA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 229/2021 Deontologia-Art. 23 Codice Deontologico-Rinuncia all'incarico.

Con il quesito formulato il 13 ottobre l'Ordine, alla luce di quanto previsto dall'art. 23 del Codice deontologico della professione, chiede di conoscere le modalità con cui l'iscritto deve comunicare al cliente la volontà di recedere dall'incarico (comunicazione e-mail, PEC, raccomandata A/R, etc.).
Si chiede altresì di sapere se la tempestiva comunicazione del recesso sia dovuta anche laddove questo sia stato già regolamentato contrattualmente.

Si osserva preliminarmente che il recesso è un negozio giuridico unilaterale di natura recettizia, che produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, secondo le regole proprie degli atti unilaterali ex art. 1334 c.c.[1]. Per quanto attiene alla forma dell'atto, l'art. 1373 c.c. non richiede alcuna formula sacramentale: ciononondimeno, giacché trattasi di facoltà attribuita ad uno o a entrambi i contraenti derogativa al principio generale per il quale il contratto ha forza di legge tra le parti, la volontà di recedere "*deve essere sempre redatta in termini inequivoci, tali da non lasciare alcun dubbio circa la volontà dei contraenti di inserirla nel negozio da loro sottoscritto*"[2].
Ciò premesso, in riferimento alla specifica fattispecie relativa al recesso del professionista dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 2237, 2° comma, c.c. prevede, altresì, che questi possa recedere solo in presenza di una giusta causa e in modo da evitare pregiudizio al cliente[3]. Il diritto di recesso del professionista è vincolato, dunque, al ricorrere di una giusta causa[4] nonché all'ulteriore

[1] Vd. Cass. sent. n. 2741/1983.
[2] Vd. Cass., sent. n. 8776/1987.
[3] Art. 2237, ultimo comma, c.c.
[4] Diversamente, l'art. 2237, 1° comma, c.c., prevede che il cliente del professionista possa recedere dal contratto senza condizionare l'esercizio di tale potere al ricorrere di determinate situazioni o cause (c.d. recesso *ad nutum*). La diversità

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 13754 del 01/12/2021 - Uscita
Firmatari: **COSTA ROSARIO GIORGIO (50621410535408966633984079948784553930); VIGANI MARIA RACHELE (17940528); Paolo Giugliano (11846)**
Impronta informatica: 09c7534218c23733af9c75ba35b6250b8cd982a4d2d91f014c367c0812f2d874
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

condizione che lo stesso venga esercitato con modalità tali da consentire al cliente di evitare il pregiudizio conseguente alla improvvisa rottura del rapporto contrattuale concedendogli il tempo di provvedere a preservare gli interessi sottesi al contratto[5].
Ad integrazione della disciplina codicistica il Codice deontologico della Professione, all'art. 23, dispone innanzitutto che l'iscritto eserciti tempestivamente il recesso concentrandosi poi sul caso, particolarmente critico, in cui il cliente si renda irreperibile. In tale ipotesi si dispone, infatti, l'obbligo per il professionista di comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista[6].

Come può osservarsi, le disposizioni di legge e deontologiche non forniscono indicazioni specifiche in merito alla modalità con cui il professionista deve manifestare al cliente la volontà di rinunziare all'incarico. Tuttavia, considerato che, come detto in premessa, il recesso è atto di natura recettizia e, nel caso specifico di rinunzia all'incarico da parte del professionista, esso non deve arrecare pregiudizio al cliente, si esclude che tale diritto sia esercitabile ad esempio esclusivamente attraverso comportamenti concludenti; sarà, invece, necessario che l'esercizio di tale diritto si manifesti esplicitamente e sia caratterizzato da un certo grado di formalizzazione. In particolare si ritengono sicuramente utilizzabili tutte quelle modalità che consentono di avere certezza che la comunicazione di recesso sia pervenuta a conoscenza del cliente (PEC, raccomandata con avviso A/R, fax etc.)

Alla luce di quanto finora osservato, si ritiene infine che, anche laddove il recesso sia stato oggetto di accordo convenzionale tra le parti attraverso l'introduzione di specifiche clausole nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'iscritto debba comunque esercitare tale diritto con le modalità sopraindicate, richiamando espressamente quanto concordato convenzionalmente.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa	Paolo Giugliano	Maria Rachele Vigani
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*	*Firmato digitalmente*

---

della disciplina si giustifica in riferimento alla diversa posizione sostanziale dei due soggetti ed in particolare al vincolo fiduciario che lega il cliente al professionista e che impone di tutelare, in via di principio, la posizione del primo.

[5] Vd. in tal senso Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 9220 del 23 aprile 2014.

[6] Vd. art. 23, co. 4, del Codice Deontologico della Professione:
"4. Nel caso di rinuncia all'incarico il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente; laddove questi fosse irreperibile, il professionista è tenuto a comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo p.e.c., soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista. Qualora il cliente non provveda in tempi ragionevoli, e comunque non oltre 60 giorni dall'avvenuta notifica tramite raccomandata o p.e.c., a incaricare altro professionista, nel rispetto degli obblighi di legge, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.".